

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 948-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PETRILLI)

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1984

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge sorge da un'esigenza più volte prospettata dal Parlamento e dalle stesse categorie interessate: l'istituzione di un ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto, dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Già nella VIII legislatura, Camera e Senato si occuparono dell'argomento, auspicando una soluzione per tale problema.

Finora l'attività di perito assicurativo in materia non è stata regolata, ed è quindi su di essa mancato un controllo pubblico, con pregiudizio evidente per il pubblico interesse e per gli stessi esercenti l'attività.

Il disegno di legge al nostro esame risponde alla suddetta esigenza, e sembra al relatore che esso debba essere approvato, con opportuni emendamenti e modifiche al testo proposto, al quale faccio riferimento.

Un primo problema si è posto all'articolo 1, poichè la 1^a Commissione (Affari costituzionali) ha suggerito la collocazione del ruolo di cui si tratta presso il Ministero della Giustizia, in analogia con quanto avviene per altre professioni. La 1^a Commissione non è stata dello stesso parere, poichè albi e ruoli di altri operatori assicurativi sono tenuti presso il Ministero dell'industria, cui compete il controllo del settore assicurativo privato. Il Governo ha convenuto con tale parere della 1^a Commissione.

L'articolo 2 prevedeva l'iscrizione al ruolo, oltre che dei periti assicurativi che svolgono attività autonoma, anche di quelli che dipendono da imprese o gruppi o consorzi assicurativi, con il limite, per questi ultimi, di poter svolgere attività soltanto per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio da cui dipendono. La Commissione non ha convenuto con questa estensione, poichè non sembrerebbe in tal modo garantita piena obiettività di giudizio del perito, obiettività che a parere della Commissione, è un requisito essenziale. La Commissione quindi propone di lasciare sostanzialmente intatta la prima parte dell'articolo 2 e di inserire in un nuovo articolo la funzione degli

accertatori dipendenti da imprese assicurative.

L'articolo 5 (che nel testo proposto dal Governo era l'articolo 4) prevedeva inoltre il diritto di iscrizione al ruolo per gli ingegneri, i geometri, i periti industriali facenti parte dei rispettivi albi professionali. Non è sembrato alla Commissione che tale appartenenza possa automaticamente consentire l'iscrizione nel ruolo di perito assicurativo, perchè la formazione e l'esperienza dei suddetti professionisti non garantiscono di norma la competenza specifica in campo di perizia assicurativa. Si è quindi proposto di eliminare il secondo comma dell'articolo.

Al quarto comma dell'articolo 8, la Commissione propone la soppressione del riferimento al Ministero del lavoro, perchè incoerente con il resto del provvedimento.

All'articolo 15 è sembrato opportuno sostituire la parola « compensi » con la parola « prestazioni », perchè più adatta all'attività professionale. È sembrato inoltre opportuno alla Commissione aggiungere all'articolo 15 la conferma di quanto già le leggi prevedono per le prestazioni effettuate quali consulenti giudiziari o periti d'ufficio.

All'articolo 16, accogliendo il suggerimento della Commissione 5^a (Bilancio), è sostituito l'anno 1984 con l'anno 1987.

L'articolo 17 tratta delle norme transitorie. La proposta della Commissione è di esonerare dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che per cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito, ma non abbiano il titolo di studio previsto dal precedente articolo 5, e di limitare a due anni l'anzianità di attività richiesta per coloro che domandano di partecipare alla suddetta prova di idoneità, essendo privi del titolo di studio richiesto dall'articolo 5.

Con le suddette precisazioni e proposte di modifica, il relatore — a nome della 10^a Commissione, che si è pronunciata all'unanimità — invita ad approvare il disegno di legge in esame.

PETRILLI, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAZZOLA)

4 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo *iter*, a condizione che il testo sia rivisto nelle parti che prevedono la collocazione del ruolo dei periti assicurativi presso il Ministero dell'industria, anzichè in seno al Ministero di grazia e giustizia.

L'esame delle singole norme di cui consta il provvedimento dimostra infatti che si tratta di dar vita ad un vero e proprio albo e la previsione (di cui agli articoli 1 e seguenti) di un mero « ruolo », la cui tenuta viene affidata alla direzione generale

delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, non appare sorretta da adeguata giustificazione.

Ciò premesso, la Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

all'articolo 11, la fattispecie che può dar luogo a sanzioni disciplinari deve essere descritta con maggiore precisione; sembra altresì consigliabile prevedere tra le sanzioni stesse anche la sospensione;

all'articolo 12, è opportuno articolare il procedimento disciplinare in modo da introdurre il doppio grado (in sede di Commissione nazionale potrebbe aver luogo il riesame della decisione adottata dalle Commissioni provinciali).

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

15 ottobre 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che la decorrenza, e quindi la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 15, venga fatta slittare al 1987.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.*(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo)*

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

Art. 2.*(Sezioni del ruolo)*

Il ruolo è distinto in due sezioni.

Nella prima sezione sono iscritti i periti assicurativi i quali esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui all'articolo 3, secondo comma.

Nella seconda sezione sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività quali dipendenti per conto di un'impresa o di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione.

I periti iscritti nella seconda sezione possono esercitare l'attività esclusivamente per

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo)*1. *Identico.*2. *Identico.*3. *Identico.*4. *Identico.***Art. 2.***(Iscrizioni nel ruolo)***Soppresso**

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui all'articolo 4, comma 2.

Soppresso**Soppresso**

(Segue: *Testo del Governo*)

conto dell'impresa o del gruppo o del consorzio di imprese di assicurazione di cui sono dipendenti. Essi sono iscritti nella prima sezione quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego.

Art. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

La professione di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Qualora l'attività di perito assicurativo sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nel ruolo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa e ai dipendenti che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di perito assicurativo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Accertatori di danni dipendenti da imprese)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio di imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni.

Art. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei sog-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

soggetti di cui al precedente comma, per l'aggiornamento del ruolo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore o equipollente;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

Ha diritto di essere iscritto nel ruolo altresì chiunque sia iscritto negli albi professionali di ingegnere, di geometra e di perito industriale.

Non possono esercitare attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

getti di cui al comma 2, per l'aggiornamento del ruolo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. *Identico.*

Soppresso.

2. Non possono esercitare attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazio-

(Segue: *Testo del Governo*)

gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 e nel secondo comma dell'articolo 3.

Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

La tassa di cui al precedente comma è dovuta anche dai periti assicurativi legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui al secondo comma dell'articolo 3 e dai periti assicurativi dipendenti da imprese di assicurazione nonché dai periti assicurativi iscritti di diritto ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

(Iscrizione nel ruolo)

L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 6.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 4.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. La tassa di cui al comma 4 è dovuta anche dai periti assicurativi legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Iscrizione nel ruolo)

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 4 o del requisito di cui al secondo comma dello stesso articolo;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del terzo comma dell'articolo 4;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 4;
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere d) ed f) del precedente comma; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

Art. 7.

*(Commissione nazionale
per i periti assicurativi)*

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La commissione è composta:

- 1) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8, in caso di:

- a) *identica*;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 5;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5;
- e) *identica*;
- f) *identica*;

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

Art. 8.

*(Commissione nazionale
per i periti assicurativi)*

- 1. *Identico*.

- 2. *Identico*:

- a) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

4) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo;

6) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del comma precedente, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti di cui ai numeri 5) e 6) del secondo comma nonchè i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La designazione è effettuata tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I supplenti dei componenti di cui ai numeri 3) e 4) del secondo comma sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

3. Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui alle lettere e) e f) del comma 2 nonchè i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I supplenti dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al numero 3) del secondo comma.

La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 8.

*(Commissioni provinciali
per i periti assicurativi)*

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

3) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su designazione delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale. La designazione è effettuata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera c) del comma 2.

8. *Identico.*

Art. 9.

*(Commissioni provinciali
per i periti assicurativi)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Art. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

Art. 10.

(Contributo annuale)

Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 150.000 da versarsi in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 10.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali)

1. *Identico.*

Art. 11.

(Contributo annuale)

1. *Identico.*

2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(*Sanzioni disciplinari*)

L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di esso è data comunicazione, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 3, anche alla società preponente.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al secondo comma alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al precedente comma, con ricorso al tribunale nella cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 12.

(*Sanzioni disciplinari*)

1. *Identico.*

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di esso è data comunicazione, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 4, anche alla società preponente.

3. *Identico.*

4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. *Identico.*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

circostrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Art. 12.

(Procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.

Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 13.

(Sanzioni amministrative)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Procedimento disciplinare)*1. *Identico.*2. *Identico.*3. *Identico.*4. *Identico.*5. *Identico.*

Art. 14.

(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 12, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è

(Segue: *Testo del Governo*)

con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5.000.000.

Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 14.

(Tariffa dei compensi)

La tariffa dei compensi dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 15.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1984, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Norma transitoria)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5.000.000.

2. *Identico.*

Art. 15.

(Tariffa delle prestazioni)

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8.

2. Resta confermato quanto previsto dalle leggi per le prestazioni effettuate quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Art. 16.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1987, si farà fronte con le entrate di cui all'articolo 11.

2. *Identico.*

Art. 17.

(Norma transitoria)

1. Nella prima formazione del ruolo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in

(Segue: *Testo del Governo*)

Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 4 ad eccezione di quello di cui alla lettera *d*), abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 4 e di quello previsto dal precedente comma.

Con decreto da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5 abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 e di quello previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Con decreto da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.